## Tutela e diritti del donatore

(Estratto da: Linee Guida IBMDR - Standard di funzionamento 2011)

- 1. Il donatore è libero di ritirarsi in qualsiasi momento, pur reso consapevole delle conseguenze negative sul paziente. Il donatore deve essere edotto che tale decisione, a condizionamento iniziato, espone a rischio di morte il candidato ricevente.
- 2. In nessun momento del procedimento di ricerca deve essere fatta pressione sul donatore.
- 3. Il donatore può essere sottoposto a raccolta di CSE a favore di un unico ricevente non consanguineo.
- 4. La raccolta di CSE è destinata ad un uso immediato. Particolari situazioni del paziente o del donatore possono essere causa di deroga dall'uso immediato. Detta deroga necessita dell'approvazione dell'IBMDR.
- 5. A donazione avvenuta, il donatore non può avvalere alcun diritto sul prodotto raccolto.
- 6. Nel caso in cui il prodotto di raccolta non venga totalmente infuso al paziente, è possibile criopreservare la quota eccedente da utilizzarsi esclusivamente per un eventuale secondo trapianto a favore dello stesso ricevente.
- 7. L'identità del donatore, sia esso italiano od estero, deve essere protetta per garantirne l'anonimato nei confronti del paziente. Tale tutela deve anche impedire a terzi, estranei al processo di ricerca, selezione, raccolta ed impiego delle CSE, di associare il donatore al ricevente.
- 8. L'identità del donatore deve essere nota soltanto al personale del CD, RR e del CP che ha necessità di conoscerla.
- 9. Il trattamento con gli strumenti elettronici dei dati anagrafici e genetici del donatore (situati in archivi separati) deve avvenire all'interno di locali protetti e accessibili solamente a personale autorizzato e qualificato del CD e/o RR; l'accesso è, comunque, precluso a qualsiasi persona che abbia un parente o un amico in ricerca attiva.
- 10. In tutte le procedure di ricerca o in ogni altra comunicazione fra CD, RR, IBMDR e CT, la comunicazione, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità del trattamento, deve avvenire in forma circoscritta. Per forma circoscritta si intende la sostituzione dei dati anagrafici con un codice identificativo e la riassunzione dei dati sanitari in un giudizio di disponibilità o indisponibilità.
- 11. I dati relativi alla tipizzazione HLA possono essere trasmessi al donatore nelle modalità previste dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 196, 30 giugno 2003 e non possono essere usati per programmi diversi da quelli per i quali egli ha dato un esplicito consenso.
- 12. Il vincolo dell'anonimato è inestinguibile; ai sensi del comma 3, art. 90 del D. Lgs. n. 196, 30 giugno 2003, deve essere mantenuto sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
- 13. La certificazione al datore di lavoro relativa ai prelievi ematici e agli accertamenti di cui al comma 1 art. 5, alla stregua di quanto stabilito per la donazione, è resa dalle strutture sanitarie che le hanno espletate.
- 14. I donatori con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:
  - a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
  - b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
  - c) accertamento dell'idoneità alla donazione, in conformità alla normativa vigente;
  - d) eventuale somministrazione di fattori di crescita per la mobilizzazione delle CSE.;
  - e) controlli di follow-up successivi alla donazione di CSE.
- 15. Il donatore ha altresì diritto, ai sensi del comma 2 art. 5 della Legge n.52 a conservare la normale retribuzione per le giornate di ospedalizzazione necessarie alla raccolta di CSE e per quelle successive alla donazione, sino al completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'èquipe medica che ha effettuato il prelievo di CSE.

- 16. Lo stato di salute del volontario che ha donato CSE deve essere controllato, anche in assenza di particolari disturbi, a cadenze prestabilite (per un anno dopo la donazione da midollo e per dieci dopo la donazione da sangue periferico).
- 17. Il volontario, che ha donato CSE, dovrebbe astenersi dalla donazione di sangue per un anno.
- 18. Nessun onere economico per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 5 della Legge n.52 deve essere imputato al volontario.
- 19. La copertura assicurativa per i volontari, nell'ipotesi d'infortunio con conseguente invalidità o di morte, correlata ai prelievi ematici, agli accertamenti e alla donazione di CSE è di responsabilità dell' E.O. Ospedali Galliera di Genova.
- 20. L'adeguatezza della copertura assicurativa deve essere conforme agli standard internazionali e garantita dai finanziamenti di cui all'art.10, Legge n.52.

Legenda CSE: Cellule Staminali Emopoietiche

CP: Centro Prelievo CD: Centro Donatori RR: Registro Regionale